

01-01-00 - Direzione generale

CAPITOLATO PRESTAZIONALE

Oggetto: CAPITOLATO PRESTAZIONALE - Affidamento della fornitura, a consegne frazionate, di reagenti per laboratorio mediante avvio di una procedura negoziata senza bando con l'operatore economico FOSS ITALIA SRL per la fornitura, ai sensi dell'articolo 76 comma 2, lettera b) numero 2 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei Contratti pubblici). CPV 33696000-5 Reagenti e mezzo di contrasto.

PREMESSA

Con Legge Regionale n. 34 del 28.12.2020 "Modifiche all'articolo 1 della L.R. n. 47/2018 in materia di assistenza tecnica agli imprenditori zootecnici", è stata attribuita all'Agenzia Laore Sardegna la competenza a erogare direttamente l'assistenza tecnica agli imprenditori zootecnici di cui all'art. 15, comma 2, lettera a) della L.R. n. 13/2009, al fine di garantire la continuità della sicurezza e della qualità delle produzioni alimentari, della salvaguardia dell'ambiente e della sanità animale e la condizionalità delle politiche agricole comunitarie, nazionali e regionali.

L'Agenzia Laore Sardegna – CF: 03122560927, di seguito anche “Stazione Appaltante” o semplicemente “Agenzia” o “parte”, intende avviare una procedura negoziata senza bando con l'operatore economico FOSS ITALIA SRL, ai sensi dell'articolo 76 comma 2, lettera b), numero 2, Decreto Legislativo n. 36/2023 (d'ora in poi anche solo "Codice") per l'acquisto di reagenti per laboratorio per diritti di privativa industriale e assenza di concorrenza, in considerazione del fatto che n. 4 apparecchiature (Bactoscan FC, Milkoscan, Foodscan) della stessa marca FOSS ITALIA possono funzionare solo con l'utilizzo di reagenti preparati dalla stessa ditta, che ne garantisce anche le manutenzioni delle strumentazioni.

Dal 2023, il parco-macchinari del laboratorio è stato implementato di altre n. 2 piattaforme analitiche integrate per le determinazioni del latte, a marchio registrato ® FOSS ITALIA SRL, a seguito di aggiudicazione dell'appalto mediante avvio di una procedura aperta sopra soglia comunitaria.

Nell'attività quotidiana il Laboratorio di analisi del latte di Oristano dell'Agenzia Laore Sardegna (D'ora in poi anche solo Laboratorio) svolge annualmente analisi su oltre 330.000 campioni e nella propria attività vengono utilizzati notevoli quantità di reagenti necessari per l'esecuzione del processo di analisi.

Nel contesto del laboratorio che opera in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2017, il laboratorio deve garantire la continuità delle attività di analisi e per questo necessita anche di garantire un approvvigionamento costante della fornitura di reagenti per laboratorio.

Il Laboratorio è inserito nell'elenco ufficiale dei Laboratori di autocontrollo non annessi alle industrie alimentari della Regione Autonoma della Sardegna.

1. OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato tecnico prestazionale definisce il complesso delle condizioni contrattuali inerenti all'esecuzione della fornitura dei reagenti per laboratorio, indicata in premessa riferita alla categoria merceologica dei reagenti di cui il Laboratorio intende dotarsi per garantire la continuità delle attività.

Le modalità, le specifiche e i tempi dell'esecuzione del contratto sono indicati nel presente capitolato prestazionale, salvo più precise indicazioni che in sede di esecuzione potranno essere impartite dal Direttore dell'Esecuzione del contratto, previo controllo del Responsabile Unico del Progetto.

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere a quanto si ritenga indispensabile per la fornitura, in considerazione del fatto che l'acquisto si intende a misura, in aumento o in diminuzione, sulla base delle forniture effettivamente richieste e consegnate, rispetto a quelle stimate nel contratto. Per conseguenza, anche il prezzo del contratto stimato può variare, in aumento o in diminuzione, secondo le prestazioni effettivamente richieste.

L'offerta economica n. 34223696 del 15.12.2025 (valida fino al 2030) acquisita dalla ditta FOSS ITALIA SRL, con sede legale in CORSO STATI UNITI, 1/77 - 35127 PADOVA (PD) - Partita IVA: 00410720288, è stata registrata in data 15.12.2025 con nota prot. n. 92396/LAORE del Sistema di Gestione documentale dell'Agenzia e contiene la descrizione degli articoli e delle quantità dei reagenti richieste per garantire un approvvigionamento adeguato a garantire le attività di laboratorio per 5 (cinque) anni, con opzione di proroga 12 mesi.

Nei limiti di quanto previsto dal presente capitolato, l'Agenzia Laore si riserva, fin da ora, la facoltà di modificare, previo accordo con l'aggiudicatario/affidatario, eventuali aspetti tecnico-operativi della fornitura, in funzione di nuove esigenze di natura organizzativa e pratico operativa che nel corso della vigenza contrattuale dovessero sopravvenire al fine di consentire la corretta gestione delle attività di laboratorio, in osservanza del principio di conservazione del rapporto contrattuale di cui all'articolo 9 del Codice dei contratti pubblici.

TABELLA 1 - Riepilogo dei prodotti oggetto della fornitura (per annualità)

Descrizione	costo unitario €	q.tà	totale oltre IVA
Detergent 1 kit = 8*500 ml	1.166,11	10	11.661,10
Buffer powder 1 kit = 8*600 g	1.735,22	10	17.352,20
Bacterial Control Sample 12*100mg Bactoscan TM	500,69	25	12.517,25
Staining medium 1 kit = 4*100 ml	590,68	6	3.544,08
Enzima 150 (25*50 ml) per Bactoscan	2.236,46	8	17.891,68
Rince concentrate 1 kit = 4*1000ml	590,68	4	2.362,72
Particle Control Sample	236,60	2	473,20
Filter Stervex-GP	572,63	5	2.863,15
MSc Zero (50 bustine) per Milkoscan TM	170,88	4	683,52
Concentrato di risciacquo per Milkoscan TM	223,24	6	1.339,44
FossClean kit 3010: 100 ml	211,73	6	1.270,38
Equalizzatore FTIR 6*37ML per Milkoscan TM	346,24	1	346,24
Polvere tampone 1*354 g per Fossomatic	70,90	4	283,60
FMA Simple kit 25*30 ml per Fossomatic	520,64	1	520,64
Soluzione colorante 1*1000 ml per Fossomatic	392,62	1	392,62
Fossomatic DC Buffer 1*98,8 g	30,44	20	608,80
Filter 50 micro Wire 30 micro 1 pc in box	21,97	15	329,55
FM Adjustment DC 25*30ml sample	541,46	20	10.829,20
Fossomatic DC Dye 1*1 lit.	228,35	22	5.023,70
TOTALE ANNUO			90.293,07

La procedura negoziata senza bando verrà avviata con la ditta FOSS ITALIA SRL per motivi di privativa industriale e assenza di concorrenza.

2. MOTIVO DI SCELTA DEL CONTRAENTE:

- avviare una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando ai sensi dell'articolo 76, comma 2, lettera b) numero 2, D.lgs.36/2023 ss.mm.ii, mediante trattativa sulla piattaforma telematica di negoziazione degli acquisti di beni, con il fornitore FOSS ITALIA SRL, per una fornitura di reagenti, a consegna frazionata, per una durata stimata di 60 mesi, con opzione di proroga 12 mesi, per il laboratorio analisi latte di Oristano - Frazione di Nuraxinieddu - località Palloni.
- nell'ambito delle procedure negoziate senza pubblicazione di bando di gara, è consentito alle amministrazioni aggiudicatrici affidare appalti mediante procedura negoziata senza bando di gara, dando conto di adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti;
- tale procedura può essere utilizzata quando le forniture possono essere effettuate unicamente da un determinato operatore economico o quando la concorrenza è assente per motivi tecnici (articolo 76, comma 2, lettera b, numero 2 del Codice).
- le eccezioni di cui al numero 2 sopra citato, si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto;

3. VALORE STIMATO DELL'APPALTO

L'importo complessivo stimato della fornitura di cui all'oggetto dell'appalto è rappresentato nella tabella che segue, per la durata di 60 mesi, con opzione di proroga 12 mesi:

Tabella 2: Importo somme della fornitura di reagenti per laboratorio.

A	SOMME A BASE D'AFFIDAMENTO	IMPORTI OLTRE IVA
1	Importo della fornitura oggetto dell'appalto - da settembre 2026	€ 49.180,33
2	Importo della fornitura oggetto dell'appalto - anno 2027	€ 90.293,07
3	Importo della fornitura oggetto dell'appalto - anno 2028	€ 90.293,07
4	Importo della fornitura oggetto dell'appalto - anno 2029	€ 90.293,07
5	Importo della fornitura oggetto dell'appalto - anno 2030	€ 90.293,07
6	Importo della fornitura oggetto dell'appalto - anno 2031	€ 41.112,74
7	Importo della fornitura oggetto dell'appalto - anno 2032 (proroga ordinaria)	€ 90.293,07
	Importo della fornitura oggetto dell'appalto per 60 mesi (da settembre 2026 a 2031 - opzione di proroga 2032) - TOTALI	€ 541.758,42
	IVA al 22%	€ 119.186,85
	TOTALE IVA INCLUSA	€ 660.945,27

I costi della sicurezza di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008 da interferenza per rischi sono assenti in quanto per questo tipo di fornitura non si ravvisano rischi da interferenza, ai sensi dell'articolo 108, comma 9 del Codice.

4. DURATA DELL'APPALTO

Il contratto dell'appalto avrà durata di 60 mesi con decorrenza dall'invio a mezzo PEC del documento di stipula firmato digitalmente dal Direttore del Servizio o proprio delegato/sostituto secondo le norme di e-procurement, in forma scritta, a pena di nullità.

Il contratto prevede una opzione di proroga ordinaria di 12 mesi che decorrono dalla scadenza naturale dei 60 mesi e si attivano mediante richiesta della fornitura della consegna che rientra nel secondo "blocco", le cui risorse verranno rese disponibili nella misura in cui la stazione appaltante intenda avvalersi dello strumento di proroga, come espressamente già si prevede.

L'invio del documento di stipula firmato digitalmente ai fini della sua validità non implica la consegna materiale oggetto dell'appalto. La impresa affidataria dovrà concordare, con i punti istruttori - referenti del laboratorio, ai contatti e-mail e telefonici sotto dedicati, la pianificazione della consegna della fornitura.

5. OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO/AFFIDATARIO

L'Affidatario, propedeuticamente alla stipula del contratto o all'avvio delle prestazioni, si impegna a:

- garantire il corretto svolgimento delle forniture oggetto dell'affidamento impiegando tutto il personale e quanto si ritenga necessario secondo quanto stabilito negli atti di gara;
- applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le forniture; l'affidatario è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa e sanitaria previste per i dipendenti dalla legislazione vigente;
- attenersi scrupolosamente alle disposizioni normative vigenti in materia di sicurezza dei lavoratori e prevenzione infortuni, ai sensi del predetto D.lgs. n. 81/2008 - Testo Unico della sicurezza (se richiesto e/o previsto);
- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atti a garantire elevati livelli delle forniture;
- rispettare gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- comunicare alla Stazione appaltante il nominativo e il recapito telefonico del Responsabile di commessa, quale soggetto incaricato dall'Affidatario medesimo di sovrintendere all'esatta, corretta e tempestiva esecuzione delle forniture oggetto delle obbligazioni contrattuali assunte, garantendo la continuità operativa dell'appalto in stretto coordinamento con il DEC e con il RUP.
- comunicare alla Stazione appaltante il/i nominativo/i del personale incaricato dell'esecuzione delle forniture, fermo restando che la responsabilità rimane in capo all'Affidatario;
- comunicare, prima della sottoscrizione del contratto, gli indirizzi mail/PEC ai quali inoltrare tutte le comunicazioni relative al presente affidamento, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni;

- mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, ivi compresi quelli che transitano per gli strumenti di elaborazione dati e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli dell'appalto, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e alla riservatezza, nonché atti a consentire all'Agenzia di monitorare la conformità delle forniture rispetto alle normative previste nel contratto;
- rendere noti tempestivamente (a mezzo PEC) ogni eventuale inadempienza che possa incidere sul rapporto di fiducia e sulla corretto adempimento degli obblighi contrattuali;
- comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute. Le forniture devono essere conformi alla documentazione di gara, ai livelli minimi richiesti dall'appalto, alla tempistica obbligatoria predefinita.

6. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO - CCNL APPLICABILE

L'Affidatario assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla garanzia di integrale osservanza della normativa vigente (nonché delle modifiche che rispetto alla stessa dovessero intervenire nel periodo contrattuale) in materia retributiva, contributiva, di rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché in materia di diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68 e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, oltre che di ogni altra disposizione in vigore o futura per la tutela dei lavoratori, e ne sostiene i relativi oneri.

Il CCNL individuato applicabile al presente affidamento è il seguente: Terziario distribuzione servizi - Codice alfanumerico H011.

Nel caso in cui l'Operatore economico partecipante intenda applicare un CCNL differente da quello preso in considerazione dalla Stazione appaltante, per il calcolo del costo della manodopera nonché della definizione della base di gara, dovrà indicare nella propria offerta, ai sensi dell'art. 11 comma 3 del Codice, tale CCNL purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele. Prima di procedere all'aggiudicazione, l'Agenzia acquisisce la dichiarazione con cui l'operatore economico si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale per l'esecuzione delle forniture oggetto del contratto per tutta la sua

durata, ovvero verifica la dichiarazione di equivalenza delle tutele (art. 11 comma 4 del Codice). L'affidatario assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine all'integrale osservanza e applicazione del contratto collettivo di categoria, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale. L'Affidatario, con la stipula del contratto, si impegna in modo vincolante ad assolvere regolarmente gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi assistenziali e previdenziali a proprio carico, in qualità di datore di lavoro.

Ai sensi dell'art. 11 del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'Affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante trattiene l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine, si applicano le disposizioni di cui al comma 6 del citato art. 11 del Codice.

L'affidatario assume la responsabilità e gli oneri conseguenti a qualsiasi pregiudizio che possa derivare all'Agenzia LAORE in relazione alla gestione del rapporto di lavoro con i propri dipendenti.

7. RESPONSABILITA'

L'Affidatario assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi infortunio e/o danno diretto e materiale causato a persone e/o beni dell'Affidatario stesso, dell'Agenzia LAORE e di terzi, in dipendenza di azioni e/o omissioni, negligenze e/o altre inadempienze e relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, riferibili all'affidatario stesso e/o a soggetti del cui operato questi è tenuto a rispondere.

L'Affidatario garantisce l'esecuzione dell'insieme delle prestazioni contrattuali nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato e negli altri atti di gara, nell'offerta e nel patto d'integrità, assumendosi ogni responsabilità per ciò che riguarda le caratteristiche e i requisiti della fornitura oggetto dell'appalto, nonché per ogni eventuale inconveniente e danno provocato dal loro possibile impiego e non imputabile a lavoratori o terzi.

L'Affidatario deve essere in possesso di un'adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con massimale minimo annuo adeguato. Resta ferma l'intera responsabilità dell'

Affidatario anche per danni coperti o non coperti e/o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

Resta inteso altresì che l'esistenza, la validità e l'efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per la stipula del contratto e, pertanto, qualora l'Affidatario non sia in grado di provare – in qualsiasi momento – la copertura assicurativa in oggetto, il contratto si risolve di diritto, con conseguente incameramento della garanzia prestata e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Per quanto non espressamente previsto, si applicano le norme di legge previste in materia.

Si applicano le disposizioni anche nel caso di subappalto.

8. ONERI DELLA SICUREZZA E DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - DUVRI - SICUREZZA E IGIENE SUI LUOGHI DI LAVORO

Per questa tipologia di fornitura, non è prevista la valutazione dei rischi di interferenza ai sensi dell'articolo 108 comma 9 del codice dei contratti pubblici.

9. COSTI DELLA MANODOPERA

Per questa tipologia di fornitura, non sono previsti i costi della manodopera ai sensi dell'articolo 110 del codice dei contratti pubblici, pertanto devono essere quantificati in euro 0,00.

10. DIRETTORE ESECUTIVO DEL CONTRATTO (DEC)

L'amministrazione comunica che il DEC ha il compito di verificare il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali a seguito dell'adozione del verbale della conformità della qualità e delle quantità delle forniture consegnate, da parte del referente tecnico, nominato Verificatore di conformità ai sensi dell'articolo 116 comma 5 del codice dei contratti, debitamente controfirmato dal DEC e validato dal RUP.

11. AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio della esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà, previa contestazione scritta, di procedere alla risoluzione del contratto, mediante comunicazione scritta successiva alla richiesta di chiarimenti.

Eventuali variazioni diverse dal capitolato prestazionale devono essere comunicate tempestivamente per iscritto tramite i canali di comunicazione dedicati per consentire alle parti di dare corretto svolgimento alla esecuzione del contratto, previa approvazione da ambo le parti.

Le variazioni non possono riguardare il contenuto sostanziale dell'appalto.

Se richiesto, l'operatore economico è autorizzato, ai sensi dell'articolo 17 commi 8 e 9, a dare esecuzione del contratto anche prima della stipula del contratto per garantire la continuità delle attività di laboratorio ("motivate ragioni" ex comma 8), anche al fine di evitare che la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nell'affidamento possa determinare un grave danno all'interesse pubblico cui è destinata a soddisfare (le prestazioni a favore degli utenti con i quali l'Agenzia trattiene rapporti contrattuali per le prestazioni analisi del latte).

12. CONSEGNA

Luogo: l'operatore economico si impegna a consegnare i prodotti franco laboratorio presso i locali laboratorio analisi del latte di Oristano, Frazione di Nuraxinieddu, Località Palloni, 09170 solo dietro programmazione concordata con i punti istruttori, amministrativi e/o tecnici, del laboratorio, preferibilmente in forma scritta mediante i canali di comunicazione dedicati.

Termine di consegna: L'operatore economico si impegna a consegnare la fornitura richiesta entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta dell'ordine per ciascuna consegna frazionata mediante canali di comunicazione dedicati.

Modalità di consegna:

- La consegna della fornitura deve essere eseguita solo a seguito della conferma del laboratorio per le quantità di volta in volta richieste o anche in unica tranches.
- Qualsiasi modifica o variazione effettuata successivamente all'emissione della richiesta della consegna, relativa alla codificazione prodotti, deve essere trasmessa, in relazione al caso concreto, tempestivamente e, comunque, con comunicazione scritta mediante i canali di comunicazione dedicati.
- Tutta la fornitura, compreso il servizio accessorio di trasporto e consegna, deve essere eseguita secondo le migliori regole organizzative, tecniche e qualitative e di quelle eventualmente dettate dal laboratorio, in modo tale da rispondere a tutte le condizioni stabilite negli atti di gara e dal regolamento sul trattamento dell'oggetto dell'appalto.
- La firma per ricevuta della consegna della fornitura non impegna l'Agenzia per quanto concerne il controllo quantitativo/qualitativo e le verifiche di conformità/non conformità, riservando l'Agenzia di comunicare le proprie osservazioni e/o contestazioni a seguito dell'effettivo utilizzo da parte degli addetti tecnici del laboratorio.

- La difformità quantitativa/qualitativa dei prodotti forniti rispetto alle disposizioni di legge o di regolamento (anche interno), alle prescrizioni e/o a quanto dichiarato dalla impresa in sede di offerta, potrà essere contestata dall'Agenzia anche successivamente alla consegna, qualora i vizi non siano immediatamente riconoscibili e/o percettibili.
- Nel caso la fornitura risultasse, a giudizio insindacabile del laboratorio, in tutto o in parte di qualità inferiore, oppure non rispondente alle condizioni stabilite, ovvero qualora per qualsiasi altra causa fosse inaccettabile in relazione all'uso cui è destinato, la impresa è tenuta a ripetere le prestazioni a proprie spese, salvo il riconoscimento di eventuali danni in favore dell'Agenzia.
- Per i prodotti soggetti a scadenza, si deve necessariamente concordare il lotto di scadenza onde consentire al laboratorio l'utilizzo nel medio periodo non inferiore a 12 mesi.
- La fornitura non accettata per non conformità resta a disposizione del fornitore a suo rischio e pericolo anche se materialmente si trova presso i locali del laboratorio in deposito temporaneo, e previa comunicazione, deve essere ritirata e sostituita con quanto richiesto entro 15 giorni dalla richiesta senza alcun aggravio di spesa. Decorso inutilmente tale termine, la fornitura non ritirata sarà avviata a raccolta e smaltimento, con addebito delle spese al fornitore.

Trasporto e temperatura: (se coerente tale parametro), Le modalità di trasporto devono garantire il perfetto stato di conservazione dei reattivi per laboratorio, che devono giungere presso il luogo della consegna in condizioni che ne consentano il loro migliore e corretto utilizzo.

Il trasporto deve essere effettuato con le precauzioni necessarie al fine del controllo della temperatura ottimale per i prodotti che necessitano di tale condizione.

La temperatura di stoccaggio del prodotto, se diversa dalla temperatura ambientale, deve essere indicata all'esterno del collo; il confezionamento in colli distinti nel rispetto della diversa temperatura di trasporto e di stoccaggio necessaria al fine di garantire la perfetta conservazione dei prodotti. In assenza di precise indicazioni sul collo, si procede allo stoccaggio del materiale a temperatura ambiente. I prodotti soggetti a scadenza devono avere una validità non inferiore ad un anno e, se non diversamente specificato, la stessa deve risultare, al momento della consegna, pari ad almeno il 75% dell'intero periodo, appositamente dichiarato sulla confezione. In caso contrario, il fornitore si impegna alla sostituzione dei prodotti consegnati non conforme con partite a scadenza differita. Spese a carico del fornitore.

Varie ed eventuali: Nessuna variazione e/o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione.

13. VARIANTI INTRODOTTE DALLA STAZIONE APPALTANTE

La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto, oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 120 del codice dei contratti, nei seguenti casi:

- Per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- Per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal responsabile del progetto o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle forniture eseguite;
- Per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatesi nel corso di esecuzione del contratto;
- Nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle forniture oggetto del contratto.
- Inoltre, l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l'esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante.

14. VARIAZIONI ENTRO IL 20 PER CENTO

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di imporre all'appaltatore /esecutore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'esecutore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

15. SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO - VERBALE DI SOSPENSIONE Il direttore dell'esecuzione del contratto, previo controllo del RUP, ordina la sospensione dell'esecuzione delle

forniture qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione. Di tale sospensione verranno fornite le ragioni. La sospensione delle forniture potranno essere ordinate per:

1. Avverse condizioni climatiche.
2. Cause di forza maggiore.
3. Altre circostanze speciali (valutabili di volta in volta) che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte.

Il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento del referente tecnico del laboratorio o proprio delegato competente per materia, previo controllo del RUP, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione del contratto redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

16. VERIFICA CONFORMITA'

L'esecuzione dell'appalto è soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabilite nel contratto, in applicazione degli articoli 35, 36, 37, 38 dell'Allegato II.14 del Codice.

Il responsabile unico di progetto controlla l'esecuzione del contratto per i servizi e forniture, previo benestare del Verificatore di conformità e del direttore esecutivo del contratto.

Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto del contratto non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, è fatta salva la possibilità di effettuare controlli, in relazione alla natura dei beni e dei servizi e al loro valore.

Il verbale di conformità verrà emesso per ogni consegna frazionata dell'appalto a garanzia della corretta esecuzione di ciascuna fornitura, anche ai fini della emissione della fattura del fornitore e liquidazione della spesa.

E' nominato Verificatore di conformità, ex art 116 comma 5 del codice dei contratti, il referente tecnico del laboratorio, Dott. Ignazio Ibba, o in caso di assenza, suo sostituto.

17. TERMINI PER AVVIARE LA VERIFICA DI CONFORMITA' E SOGGETTI COMPETENTI AD EFFETTUARLA

La verifica di conformità è avviata entro venti giorni dalla ultimazione della prestazione.

La verifica di conformità verrà condotta nel corso dell'esecuzione del contratto (o di ciascuna fase dell'esecuzione) nei seguenti casi:

1. Quando la natura dei prodotti da fornire o dei servizi da prestare sia possibile soltanto l'effettuazione di una verifica di conformità in corso di esecuzione contrattuale;
2. Quando si tratti di appalti di forniture con prestazioni continuative, secondo i criteri di periodicità stabili nel contratto.

L'amministrazione si riserva la facoltà di condurre la verifica di conformità nel corso dell'esecuzione in ogni caso in cui ne ravvisi l'opportunità.

18. TERMINI PER CONCLUDERE LA VERIFICA DI CONFORMITA'

La verifica di conformità di una fornitura verrà conclusa non oltre 30 giorni dalla ultimazione della consegna.

La verifica di buona esecuzione è effettuata attraverso gli accertamenti e riscontri ritenuti necessari.

19. VERIFICA DI CONFORMITA' DEFINITIVA. PROCESSO VERBALE

Il direttore dell'esecuzione/RUP fornirà tempestivo avviso all'esecutore del giorno della verifica di conformità (se negativo), affinché quest'ultimo possa intervenire. Della verifica di conformità è redatto processo verbale.

Il processo verbale è redatto dai punti istruttori del Servizio Laboratorio, sottoscritto dal Verificatore di conformità, e validato dal DEC/RUP anche ai fini della liquidazione della spesa, tenuto conto che la conformità o non conformità avviene a giudizio insindacabile della stazione appaltante.

Per conformità o non conformità si intende il rispetto degli standard quantitativi e qualitativi della fornitura per l'uso cui sono destinati.

20. ONERI RELATIVI ALLE OPERAZIONI DI VERIFICA DI CONFORMITA'

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte internamente dai punti istruttori del laboratorio.

L'esecutore, in ogni caso, se richiesto, deve mettere a disposizione del soggetto incaricato della verifica i mezzi necessari. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi saranno trattenute, d'ufficio, le spese del corrispettivo dovuto all'esecutore.

21. VALUTAZIONI DEI SOGGETTI CHE PROCEDONO ALLA VERIFICA DI CONFORMITA'

I soggetti che procedono alla verifica di conformità indicano se le prestazioni sono o meno “collaudabili”, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, “collaudabili” previo adempimento delle prescrizioni impartite all'esecutore, con assegnazione di un termine per adempiere.

22. EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA'

La stazione appaltante rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le forniture.

Se i beni non dovessero corrispondere anche in parte ai requisiti richiesti, la stazione appaltante si riserva di rifiutarli in toto o in parte, e il fornitore sarà invitato a provvedere ad altra fornitura.

In tal caso l'impresa aggiudicataria sarà tenuta a provvedere a nuova consegna, a proprio esclusivo onere, entro 48/72 ore o nel più breve tempo possibile, comunque concordato.

Nel caso in cui l'impresa affidataria sia sprovvista delle merci richieste dovrà provvedere all'acquisto delle stesse presso terzi, senza alcun ulteriore onere per la stazione appaltante.

Nel caso in cui la ditta affidataria non sostituisca i prodotti rifiutati, la stazione appaltante potrà comunque provvedere al loro reperimento presso terzi in danno dell'appaltatore con addebito ad esso del costo in più sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto.

23. ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sostituire la verifica di conformità con l'attestato di regolare esecuzione emessa dal direttore esecutivo del contratto, previa controllo del Verificatore di conformità, validato dal RUP.

L'attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre 30 giorni dalla ultimazione dell'esecuzione di ogni singola fornitura e contiene i seguenti elementi:

1. Gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
2. L'indicazione dell'esecutore;
3. Il nominativo del responsabile di progetto;
4. Il tempo prescritto per l'esecuzione della prestazione e le date di effettiva esecuzione delle prestazioni;
5. L'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
6. La certificazione di regolare esecuzione.

In quest'ultimo caso, il responsabile del progetto provvederà a prendere atto e siglare la verifica di conformità proposta dal Verificatore di conformità, successivamente a predisporre una nota di accompagnamento al verbale di verifica di conformità/attestato di regolare esecuzione.

24. PENALI IN CASO DI RITARDO

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente documento, patti e condizioni e per ogni caso di carente o incompleta esecuzione della fornitura:

1. Nel caso di ritardo nelle forniture, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla ditta affidataria delle penali, in misura giornaliera, variabili a seconda della gravità del caso, da un minimo di 0,5 per mille del valore dell'intera fornitura ad un massimo del 1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale. In ogni caso le penali non supereranno, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. L'eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni o cose dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti. Il responsabile del progetto o il direttore dell'esecuzione, con nota indirizzata al dirigente, propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, su proposta del RUP, a firma del dirigente o chi per lui delegato, avverso la quale la ditta avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 giorni (quindici) dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo, pena la risoluzione del contratto.
2. Si applica l'articolo 126 del codice dei contratti pubblici, vigente e aggiornato, in qualunque fase di esecuzione del contratto.

25. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante può risolvere il contratto, oltre che nei casi contemplati dall'articolo 122 del Codice s.m.i, anche nelle ipotesi di seguito elencate.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle forniture regolarmente eseguite.

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata a mezzo comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio digitale eletto e comunicato in sede di trattativa.

Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- Frode nella esecuzione del contratto.
- Mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti da patti, condizioni e/o programmazioni.
- Manifesta incapacità nell'esecuzione della fornitura appaltata.
- Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro.
- Interruzione/sospensione totale della fornitura verificatasi, senza giustificati motivi, per 10 giorni anche non consecutivi nel corso dell'anno di durata del contratto.
- Reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto.
- Cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste.
- Utilizzo del personale non adeguato alle peculiarità dell'appalto.
- Concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'affidatario.
- Inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
- Ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto ai sensi dell'articolo 1453 del codice civile.

Ove si verificano inefficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità della fornitura, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'affidatario, la regolare fornitura. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'affidatario,

oltre alla immediata perdita della cauzione (se richiesta o dovuta), sarà comunque tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

26. RECESSO

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari da notificarsi all'affidatario tramite comunicazione scritta, inviata a mezzo PEC al domicilio digitale eletto. In caso di recesso l'affidatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle sole prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall'articolo 123 del Codice e del relativo articolo 11 dell'Allegato II.14.

27. ANTICIPAZIONE DEL PREZZO SUL VALORE DELL'APPALTO

Su richiesta dell'appaltatore, potrà essere concessa l'anticipazione del prezzo dell'appalto per un importo sino al 20 per cento del valore netto del contratto, da corrispondere all'appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

Su richiesta dell'appaltatore, nei limiti delle risorse annuali stanziare, l'anticipazione del corrispettivo dell'appalto potrà essere incrementata sino al 30 per cento del valore netto del contratto, da corrispondere all'appaltatore nei modi di cui al comma precedente e alle condizioni stabilite nei commi successivi.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa, secondo il cronoprogramma della prestazione.

La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 285 (Testo Unico Bancario), o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività.

La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 285.

E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 125 del Codice dei contratti pubblici e dell'Allegato II.14.

28. SUBAPPALTO

Il subappalto può essere ammesso previo consenso scritto della stazione appaltante oppure l'impresa, sempre previo consenso, può avvalersi di operatore economico "terzo" nel misura e nel limite in cui, per motivi da comunicare, la stessa non sia in grado di produrre la fornitura richiesta.

29. REVISIONE DEL PREZZO D'APPALTO

La revisione si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta, che determinano una variazione del costo della fornitura, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

La revisione dei prezzi avviene secondo le modalità di cui all'Allegato II.2 al codice dei contratti.

Se vi è revisione dei prezzi per cause non imputabili all'operatore economico, questo deve attivarsi per darne tempestiva comunicazione e comunque prima dell'inizio del nuovo anno di contratto (anno solare), la revisione del prezzario aggiornato.

30. GARANZIA PROVVISORIA, DEFINITIVA E STIPULA DEL CONTRATTO, IMPOSTA DI BOLLO

In conformità a quanto disposto dall'articolo 106 comma 1 del Codice e s.m.i, con riferimento all'affidamento in parola l'offerta è corredata da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo della procedura indicato nel bando o nell'invito; con riferimento a quanto disposto dall'articolo 117, del Codice s.m.i, si ritiene di richiedere la garanzia definitiva nella misura pari al 10% dell'importo contrattuale per l'esecuzione delle forniture in argomento, in considerazione della possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante.

La spesa per imposta di bollo è a carico esclusivo dell'operatore contraente, il quale dovrà corrispondere l'importo in conformità alla tabella di cui all'Allegato I.4 del Codice. L'importo esatto verrà quantificato e comunicato solo dopo l'affidamento dell'appalto. La corresponsione dell'imposta potrà avvenire secondo la normativa vigente.

31. PAGAMENTI

I pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta giorni) dalla data di ricevimento di regolare fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa al codice univoco UYWFN0, previa verifica della correttezza esecuzione delle forniture.

In ogni caso, qualora le fatture pervengano anteriormente al citato accertamento, il termine di cui sopra decorrerà ESCLUSIVAMENTE dopo il completamento del menzionato accertamento. L'accertamento di

conformità dovrà concludersi entro 30 giorni dalla consegna della fornitura/esecuzione. La liquidazione avverrà previa verifica della regolarità contributiva della ditta (DURC).

Il termine del pagamento potrà essere sospeso dall'amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all'amministrazione medesima, impediscano l'acquisizione del DURC.

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso banche o altri istituti. A questo proposito, la ditta deve comunicare alla stazione appaltante entro 7 (sette) giorni dall'accensione gli estremi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

L'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.

Il codice CIG e CUP (se dovuto) relativo alla fornitura di cui trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al presente appalto.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'articolo 3, commi 7 e 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.

32. ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Gli obblighi di condotta previsti dal "regolamento regionale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici", del personale RAS, degli Enti, delle Agenzie e delle Società Partecipate, approvato con D.G.R. n.43/7 del 29/10/2021, modificato e integrato con D.G.R. 16/12 del 31-12-2025, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa affidataria dell'appalto.

L'indirizzo URL del sito regionale in cui il menzionato "regolamento", che l'operatore economico dichiara di conoscere ed accettare, è pubblicato, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", è il seguente: <https://delibere.regione.sardegna.it/delibera/116900> e dovrà rendere edotti, dei contenuti dello stesso, i propri collaboratori. La violazione da parte del contraente degli obblighi di cui al Codice di Comportamento costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

33. FORO DI COMPETENZA

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta affidataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio digitale. Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, sarà competente il Foro di Cagliari.

34. RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

- dott.ssa Maria Battistina Cocco, Coordinatrice assegnata alla UO Gestione amministrativo contabile del laboratorio. E-mail mariabattistinacocco@agenziaaore.it – Tel. 070 60 26 2262

35. DIRETTORE ESECUTIVO DEL CONTRATTO

- dott. Fabio Zoccheddu, assegnato alla UO Gestione amministrativo contabile del laboratorio, email fabiozoccheddu@agenziaaore.it 3334930193

36. ISTRUTTORI E VERIFICATORE DI CONFORMITA'

Gli istruttori a supporto del Responsabile unico di progetto/Direttore Esecutivo del contratto, sono:

- Fabio Zoccheddu e-mail: fabiozoccheddu@agenziaaore.it Tel 333 4930193 (UO Gestione amministrativo contabile).
- Anna Rita Spada e-mail: annaritaspada@agenziaaore.it Tel 333 4930193 (UO Gestione amministrativo contabile).
- Dott. Ignazio Ibba e-mail ignazioibba@agenziaaore.it (Verificatore di conformità della Fornitura ex art 116 comma 5 del codice) - (UO Gestione Tecnica del laboratorio).
- dott.ssa Raffaella Puddu e-mail raffaellapuddu@agenziaaore.it come sostituto, in caso di assenza, del dott. Ignazio Ibba (UO Gestione Tecnica del laboratorio).

37. NORME APPLICABILI

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si applicano le norme del Codice degli Appalti e del Codice civile, come disposto dall'articolo 12 del Codice dei contratti pubblici in forma vigente.

38. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DEGLI *ARTICOLI 13 e 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

L'Agenzia Laore Sardegna, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. (UE) 2016/679, fornisce con la presente le informazioni relative al trattamento dei dati personali che verranno alla stessa forniti nell'ambito della fornitura, a consegne frazionate, di reagenti per il laboratorio analisi latte sede operativa di Oristano, ai sensi dell'articolo 76 comma 2 lettera b) numero 2 D .Lgs. 36/2023 s.m.i, precisando che il trattamento avverrà nel rispetto della normativa vigente, nonché degli obblighi di riservatezza cui è tenuta l'Agenzia stessa.

Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è l'Agenzia Laore Sardegna, P. Iva 03122560927, nella persona del legale rappresentante, Direttore generale pro tempore, con sede nella via Caprera, n. 8 – 09123 – Cagliari, i cui indirizzi di contatto sono:

- pec protocollo: protocollo.agenzia.laore@pec.it - centralino: +39 070.60261

Delegato del Titolare del trattamento

Il soggetto a cui il Titolare ha delegato le proprie funzioni, così come risulta dalla Determinazione n. 3231 del 24.09.2025 (prot. 69834/25), nell'ambito del presente trattamento è il Direttore del Servizio laboratorio analisi del latte il quale può essere contattato al seguente indirizzo: - pec: protocollo.agenzia.laore@pec.it

Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO)

Il responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO) a cui rivolgersi per informazioni in materia di protezione dei dati personali può essere contattato ai seguenti indirizzi:

- e-mail: rpd@agenzia.laore.it

- pec: rpd.agenzia.laore@pec.it

Tipologia di dati trattati

Nell'ambito del presente trattamento, il Titolare tratta i seguenti dati:

- **dati personali comuni** e, nello specifico. nome, cognome, codice fiscale, indirizzo di residenza, indirizzo e-mail, numero di cellulare, numero di matricola, dati bancari, etc);
- **dati relativi a condanne penali e reati**, secondo la disciplina prevista dall'art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679 e dall'art 2-octies del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., rappresentati nello specifico da condanne penali definitive, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, verifiche antimafia in relazione al trattamento in oggetto;

Finalità e liceità del trattamento

I dati personali forniti sono trattati esclusivamente per il perseguimento delle finalità di seguito indicate, riconducibili all'ambito di competenza istituzionale dell'Agenzia Laore nell'ambito della fornitura, a consegne frazionate, di reagenti per il laboratorio analisi latte sede operativa di Oristano.

Tali trattamenti sono svolti in quanto necessari:

- Esecuzione di un contratto o misure precontrattuali, sulla base dell'art. 6, par. 1, lett. b) del Reg. 2016/679 e, per quanto attiene i dati personali relativi a condanne penali e reati, dell'art. 10 del Reg. 2016/679 e dall'art 2-octies del D. Lgs. 196/2003;
- Effettuazione delle pubblicazioni in "**Amministrazione trasparente**" e nella sezione "**bandi e gare**", in virtù degli obblighi posti in capo al Titolare, in particolare, dall'art. 37 del D. Lgs. 33/2013, sulla base dell'art. 6, par. 1, lett. c) ed e), del Reg. 2016/679.

I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente in quanto necessari per il raggiungimento delle finalità istituzionali sopradescritte e/o per ottemperare a un obbligo normativo in capo al Titolare del trattamento.

Il rifiuto di fornire i dati obbligatori comporta per l'Agenzia Laore Sardegna l'impossibilità di eseguire le prestazioni richieste e i compiti conseguenti per i quali tali dati sono necessari.

Qualora i dati debbano essere trattati, nei limiti sanciti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, per finalità ulteriori rispetto a quelle ivi indicate, prima di avviare il relativo trattamento verranno fornite le informazioni in merito.

Verifiche sui dati, interessati coinvolti e dati ottenuti presso terzi

L'Agenzia Laore Sardegna può procedere alla verifica in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dall'interessato ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, nell'ambito della procedura di acquisizione della fornitura, a consegne frazionate, di reagenti per il laboratorio analisi latte sede operativa di Oristano, anche mediante consultazione della banca dati delle Camere di Commercio nonché mediante acquisizione di dati personali comuni e dati relativi a condanne penali e reati presso altri Enti pubblici e privati (in via esemplificativa: Prefetture, Ordini Professionali, Enti di istruzione e formazione, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, Casse Edili competenti per territorio).

Modalità di trattamento e periodo di conservazione

I dati personali sono trattati, a opera di soggetti autorizzati al trattamento e debitamente istruiti in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679 e dall'art. 2-quaterdecies del

D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., secondo i principi di cui all'art. 5 del citato Regolamento, e vengono acquisiti e conservati con l'ausilio di strumenti manuali, informatici e telematici, anche automatizzati, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

I dati possono, inoltre, essere trattati da un soggetto esterno all'Agenzia Laore Sardegna se designato responsabile del trattamento ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 4, par. 1, n. 8) e 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

I dati personali saranno trattati mediante le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, utilizzo, interconnessione, selezione, estrazione, utilizzo, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679. Specifiche misure di sicurezza tecniche e organizzative, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32, Reg. (UE) 2016/679, sono adottate per tutelare le informazioni dall'alterazione, dispersione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'accesso illegittimo.

I dati personali saranno conservati in banche dati digitali/archivi cartacei per il conseguimento delle finalità per le quali 15 Servizio Laboratorio Analisi Latte sono stati forniti e trattati e, pertanto, per il tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati, nonché per le attività successive in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Nel caso di contenzioso giudiziale avviato durante il periodo ordinario di conservazione, il trattamento potrà essere protratto anche oltre il tempo sopra indicato, per tutta la durata dello stesso, fino all'esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione. Sono fatti salvi ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.

Ambito di comunicazione e diffusione

Alcuni dati personali sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza. In particolare, pubblicazioni in "Amministrazione trasparente" e nella sezione "bandi e gare" concernenti i contratti pubblici di lavori servizi e forniture, in virtù degli obblighi posti in capo al Titolare dall'art. 37 del D. Lgs. 33/2013 e, altresì, possono essere trattati da organismi di audit e di controllo dell'Unione Europea, nazionali e regionali. I dati possono essere comunicati a soggetti che agiscono quali Responsabili del Trattamento designati dall'Agenzia ai sensi dell'art. 28, Reg. 2016/679, nonché a soggetti pubblici o privati che li trattano in qualità di titolari autonomi ai sensi dell'art. 2-ter del D. Lgs. 196/2003; pertanto, in funzione di obblighi di legge o contrattuali, per lo svolgimento di funzioni istituzionali i dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici, nonché alle competenti istituzioni dell'

Unione Europea, all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

Ambiti particolari di trattamento

L'invio volontario di messaggi di posta elettronica ordinaria o certificata a qualunque casella del dominio appartenente all'Agenzia Laore Sardegna determina l'acquisizione dell'indirizzo e-mail o pec del mittente, nonché degli altri eventuali dati personali contenuti nella comunicazione. Tale indirizzo potrà essere utilizzato dall'Agenzia Laore Sardegna per dar seguito a quanto richiesto e/o comunicato mediante i messaggi di posta elettronica ordinaria o certificata suddetti.

Trasferimento dei dati personali

Non è previsto il trasferimento dei dati personali né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea od organizzazioni internazionali. Laddove, tuttavia, dovesse sopraggiungere la necessità di trasferire i dati verso Paesi extraeuropei od organizzazioni internazionali, il Titolare del trattamento avrà cura di informare specificamente e tempestivamente gli interessati e di renderli edotti, in difetto di una decisione di adeguatezza ex art. 45, par. 3, del Regolamento (UE) 2016/679, dell'esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento ai sensi dell'articolo 46 del citato Regolamento.

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione

L'Agenzia Laore Sardegna non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22, par. 1 e 4, Reg. (UE) 2016/679.

Diritti dell'interessato

In ogni momento, l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 Reg. (UE) 2016/679 e nei modi e limiti previsti dalla normativa, e in particolare il diritto di: chiedere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, chiedere e ottenere l'accesso ai dati e alle informazioni di cui all'art. 15 del Reg. (UE) 2016/679;

a) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;

- b) ottenere la rettifica dei dati inesatti, l'integrazione dei dati incompleti ovvero la cancellazione degli stessi. (diritto all'oblio). Il diritto alla cancellazione dei suoi dati personali non sarà applicabile se il trattamento si riveli necessario per l'adempimento di un obbligo legale o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
- c) ottenere la limitazione del trattamento nelle ipotesi espressamente previste dalla normativa;
- e. ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti, salvo che il trattamento sia necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento;
- f. opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto nei casi e nei limiti sanciti dall'art. 21 del Regolamento (UE) 2016/679;
- g. opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
- h. (se il trattamento è fondato sul consenso) revocare in qualsiasi momento il consenso prestato, con facilità, senza impedimenti e senza pregiudicare la liceità del trattamento effettuato sulla base del consenso prestato prima della revoca;
- i. proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati ai sensi dell'art. 77 del Regolamento (UE) 2016/679.

Per l'esercizio dei suddetti diritti, l'interessato può rivolgersi al Titolare del trattamento dei dati, nonché al RPD, agli indirizzi di contatto sopra menzionati, utilizzando il modulo di segnalazione/esercizio dei propri diritti raggiungibile al seguente link [Informativa per il trattamento dei dati personali - LAORE](#).

La Responsabile Unica del progetto
Maria Battistina Cocco

La Direttrice del Servizio Laboratorio Analisi del Latte
(approvazione ai fini dell'indizione della procedura)
Marcella Ferralis

UO Gestione amministrativo contabile laboratorio

UO Gestione tecnica del laboratorio: Ibba Ignazio